

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06640/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6640 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Claudia Matthiae, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Martina Fedeli, Federica Grossi, non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova orale e di tutti i
provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di
concorso della ricorrente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia,

geografia, nella scuola secondaria di I grado di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;

- dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione comunicato a quest'ultima in data 21 marzo 2022 presso la sede d'esame (Istituto comprensivo Monaci di Soriano nel Cimino - VT, presso il Laboratorio informatico - Aula Sotgiu) a conclusione della suddetta prova scritta di concorso e poi pubblicato sul sito <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>;

- dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 66 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alle risposte fornite alle domande n. 4, 19, 40 e 43 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante le prime possano considerarsi in parte giuste (quanto ai quesiti 4, 19 e 43) ed in parte sbagliate per erroneità e/o ambiguità della domanda (quanto al quesito 40);

- in ogni caso, l'esito della prova scritta somministrata, nel Lazio, in data 21 marzo 2022 (Turno 2 - pomeriggio) per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado nell'ambito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. Min. Istruzione 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. Min. Istruzione 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui la ricorrente risulta aver

conseguito punteggio pari a 66, con conseguente estromissione dalla procedura concorsuale de qua;

- i quesiti predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e somministrati alla ricorrente nell'ambito della suddetta prova scritta per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, con le domande 4, 19, 40 e 43;
- i quadri di riferimento per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado redatti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e pubblicati in data 10 marzo 2022;
- la graduatoria/elenco ammessi alla prova orale per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nel Lazio, pubblicato in data 13.04.2022 con avviso USR Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV prot. 14074, unitamente a calendario di svolgimento delle prove stesse per ciascuno dei tanti, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente;
- tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi,

e per l'accertamento del diritto della Prof.ssa Claudia Matthiae ad essere ammessa alla prova orale relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado.

b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Matthiae Claudia il 4/11/2022:

- della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Lazio

- del Decreto Direttore Generale (DDG) USR Lazio prot. 1292 del 21.08.2022 recante approvazione della stessa;
- del Decreto Direttore Generale (DDG) USR Lazio prot. 1472 del 20.09.2022 avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito di cui al D.D.G. 1292 del 21/08/2022 dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A022- ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la Regione Lazio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *"...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della*

discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati presenti nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti che parte ricorrente dovrà effettuare mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero resistente, nel rispetto delle modalità e dei termini indicata dall'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO